

**Allegato n. 3 – Schema di garanzia di cui al par. 4.2.2, lett (b), della Lettera di Invito**

**SPETT.LE  
AEROPORTI DI ROMA S.P.A.  
VIA PIER PAOLO RACCHETTI, 1 00054  
FIUMICINO**

Luogo e data

***Oggetto: Garanzia bancaria n°..... di una subconcessione di un'area di circa 655 mq, oltre pertinenze esterne, finalizzata alla realizzazione e gestione di una lounge destinata ad attività di "assistenza passeggeri" presso il molo A in adiacenza al nuovo avancorpo del terminal 1 dell'aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino. - Procedura di selezione n. [AdR 10/2024]***

**PREMESSO**

- a) che, ad esito della Procedura in oggetto, è stata stipulata la Convenzione di Subconcessione tra Aeroporti di Roma S.p.A. con sede legale in via Pier Paolo Racchetti, 1 00054 Fiumicino Capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, Partita IVA n. 06572251004, Codice Fiscale 13032990155, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, n. 00971268, ("ADR") e \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, Partita IVA n. \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, (la "Società") per l'affidamento della Subconcessione in oggetto;
- b) che la Società è risultata affidataria della predetta subconcessione;
- c) che, ai sensi del paragrafo 4.2.2., lett (b), della Lettera di Invito, relativa alla Procedura in oggetto, e dell'articolo 7 della Subconcessione, la Società è tenuta a consegnare ad ADR una garanzia autonoma a prima richiesta, rilasciata da primaria banca, a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società con la Convenzione di Subconcessione nonché del pagamento delle penali ivi previste, del maggior danno e di ogni ulteriore obbligazione risarcitoria, indennitaria e/o restitutoria della Società inerente la

Subconcessione, conforme allo schema allegato alla Lettera di Invito medesima;

- d) che l'ammontare di tale garanzia è pari ad Euro \*\*\* (\*\*\*/\_\_);
- e) che la predetta garanzia avrà la stessa durata della Convenzione ed un ulteriore periodo di validità di 120gg per l'invio della richiesta di pagamento;
- f) che la scrivente Banca intende costituirsi, con il presente atto, garante, nell'interesse della Società ed in favore di ADR, per i titoli di cui sopra.

### **TUTTO CIÒ' PREMESSO**

la sottoscritta \_\_\_\_\_ [Banca] con sede in [sede legale] \_\_\_\_\_, C.F. e P.IVA \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, Capitale Sociale Euro \_\_\_\_\_ (la "Banca"), e per essa il suo procuratore Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, con la presente rilascia una garanzia autonoma a prima richiesta, nell'interesse della Società ed in favore di ADR, per i titoli di cui sopra e per un ammontare massimo di Euro \_\_\_\_\_, ( \_\_\_\_\_), a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società con la Convenzione di Subconcessione nonché per il pagamento delle penali ivi previste, del maggior danno e di ogni ulteriore obbligazione risarcitoria, indennitaria e/o restitutoria della Società inerente la Subconcessione.

La sottoscritta Banca dichiara che la presente garanzia autonoma ha altresì ad oggetto i crediti relativi agli obblighi assunti dalla Società:

- in riferimento ad ogni altro rapporto contrattuale in essere tra la Società e ADR alla data odierna, se tali crediti venissero a scadenza durante il periodo di validità della presente garanzia autonoma;
- con ulteriori convenzioni di subconcessione di beni demaniali presso l'Aeroporto di Fiumicino e/o quello di Ciampino, che la Società e ADR perfezioneranno nel periodo di validità della presente garanzia autonoma.

La scrivente Banca dà atto che la presente garanzia costituisce un contratto autonomo di garanzia, separato e distinto rispetto alle obbligazioni di cui in premessa assunte dalla Società. Si dà, pertanto, atto che, in ragione di ciò, non trovano applicazione alla presente garanzia gli artt. 1936 e seguenti del codice civile, con particolare riguardo agli artt. 1945, 1955 e 1957 c.c..

Pertanto, la scrivente Banca rilascia la presente garanzia con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. ed impegnandosi a pagare – incondizionatamente, dietro semplice richiesta scritta di ADR trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) da inoltrare al seguente indirizzo: ....., rimossa sin d'ora ogni eccezione e nonostante qualsiasi contestazione da parte della Società, senza alcuna necessità di procedimenti legali o giudiziari di qualsiasi natura e senza che sia in alcun modo necessario, prima del pagamento, fornire la prova dell'intervenuto inadempimento e/o del danno subito – immediatamente e, comunque, entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, qualsiasi somma, entro il predetto ammontare di euro \_\_\_\_\_, ( \_\_\_\_\_), dovuta dalla Società in dipendenza delle obbligazioni come sopra dalla stessa assunte, fino alla concorrenza dell'importo come sopra garantito. In caso di escussione parziale, la presente garanzia rimarrà operante per la restante somma non riscossa.

In caso di mancato pagamento ad ADR, da parte della scrivente Banca, della somma dovuta in forza delle precedenti previsioni, su tale somma matureranno automaticamente e dovranno essere riconosciuti interessi moratori nella misura dell'Euribor media mese precedente, incrementato di 4 punti.

La presente garanzia autonoma scadrà il \_\_/\_\_/\_\_ e potrà essere prorogata per un massimo di 12 mesi, dietro richiesta scritta del Beneficiario che dovrà essere ricevuta dalla Banca all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) sopra specificato entro i 30 (trenta) giorni antecedenti a tale data.

La richiesta di pagamento dell'importo garantito dovrà essere ricevuta dalla sottoscritta Banca entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla suddetta data di scadenza originaria o prorogata, a pena di decadenza.

Nel caso la PEC suindicata non fosse più valida o risultasse non attiva o non funzionante al momento della richiesta di pagamento, sarà ritenuto comunque valido l'invio della stessa richiesta – entro i suddetti termini – alla PEC della Banca riscontrata in visura camerale alla data di trasmissione.

La presente garanzia è regolata dal diritto italiano. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione ed estinzione della presente garanzia sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma, con esclusione di qualsiasi altro foro alternativo previsto dalla legge.

---